

ALLEGATO “DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E ALLA STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.”

(Dichiarazione sostitutiva resa in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Bertolino Nicolò nato ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ qualità di titolare e/o legale rappresentante della società Bertolino Ascensori di Nicolò Bertolino con sede in Palermo Via P. Maggiore Toselli n.78 P.IVA 03981280823, con riferimento alla Vostra gara n. 1380943, richiesta di offerta per la manutenzione degli impianti elevatori per la Galleria di Palazzo Abatellis e Oratorio dei Bianchi [INDICARE NUMERO E OGGETTO DELLA GARA OPPURE, IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 50/2016], pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni; ed altresì consapevole che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, Terna Rete Italia S.p.A. ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a quando è presente la stessa iscrizione,

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ED A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA PER SÉ E PER I SOGGETTI DI CUI AL ME DESIMO ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 ES.M.I.

LA DICHIARAZIONE È RIFERITA:

1. AL TITOLARE O AL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE;
2. AL SOCIO O AL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO;
3. AI SOCI ACCOMANDATARI O AL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE;
4. AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI GLI INSTITORI ED I PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O AI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, AL DIRETTORE TECNICO O AL SOCIO UNICO, PERSONA FISICA O GIURIDICA, OVERO AL SOCIO DI MAGGIORANZA, PERSONA FISICA O GIURIDICA, IN CASO DI SOCIETÀ CON NUMERO DI SOCI PARI O INFERIORE A QUATTRO, SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO.

IN OGNI CASO, LA DICHIARAZIONE È RIFERITA AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, QUALORA L'OPERATORE ECONOMICO NON DIMOSTRI CHE VI SIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (RTC) O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO ASSOCIATO/CONSORZIATO DOVRÀ PRESENTARE TALE DICHIARAZIONE OVERTO IN CASO DI CONSORZIO STABILE CIASCUNO OPERATORE ECONOMICO PER IL QUALE IL CONSORZIO CONCORRE

LE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE NON SI APPLICANO ALLE AZIENDE O SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356 O DEGLI ARTICOLI 20 E 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, ED AFFIDATE AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO, LIMITATAMENTE A QUELLE RIFERITE AL PERIODO PRECEDENTE AL PREDETTO AFFIDAMENTO.]

1. l'insussistenza di una condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., oppure misura interdittiva, per uno dei seguenti reati:

[QUALORA LA SENTENZA DEFINITIVA ABBA IMPOSTO UNA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 18 MESI OVVERO ABBA RICONOSCIUTO L'ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE COME DEFINITA PER LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO, L'OPERATORE ECONOMICO È AMMESSO A PROVARE DI AVER RISARCITO O DI ESSERSI IMPEGNATO A RISARCIRE QUALUNQUE DANNO CAUSATO DAL REATO O DALL'ILLECITO E DI AVER ADOTTATO PROVVEDIMENTI CONCRETI DI CARATTERE TECNICO ORGANIZZATIVO E RELATIVI AL PERSONALE IDONEI A PREVENIRE ULTERIORI REATI O ILLECITI]

UN OPERATORE ECONOMICO ESCLUSO CON SENTENZA DEFINITIVA DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI APPALTO NON PUÒ AVVALERSI DELLA SUDETTA POSSIBILITÀ NEL CORSO DEL PERIODO DI ESCLUSIONE DERIVANTE DA TALE SENTENZA SE LA SENTENZA PENALE DI CONDANNA DEFINITIVA NON FISSA LA DURATA DELLA PENA ACCESSORIA DELLA INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LA DURATA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA D'APPALTO È:

A) PERPETUA, NEI CASI IN CUI ALLA CONDANNA CONSEGUE DI DIRITTO LA PENA ACCESSORIA PERPETUA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 317-BIS, PRIMO PERIODO, DEL CODICE PENALE, SALVO CHE LA PENA SIA DICHIARATA ESTINTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 179, SETTIMO COMMA, DEL CODICE PENALE;

B) PARI A SETTE ANNI NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 317-BIS, SECONDO PERIODO, DEL CODICE PENALE, SALVO CHE SIA INTERVENUTA RIABILITAZIONE;

C) PARI A CINQUE ANNI NEI CASI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE LETTERE A) E B), SALVO CHE SIA INTERVENUTA RIABILITAZIONE

NEI CASI DI CUI ALLE LETTERE DI CUI SOPRA B) E C), SE LA PENA PRINCIPALE HA UNA DURATA INFERIORE, RISPETTIVAMENTE, A SETTE E CINQUE ANNI DI RECLUSIONE, LA DURATA DELLA ESCLUSIONE È PARI ALLA DURATA DELLA PENA PRINCIPALE. NEI CASI DI CUI AL PUNTO 4 DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, LA DURATA DELLA ESCLUSIONE È PARI A TRE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ESCLUSIONE OVVERO, IN CASO DI CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO, DALLA DATA DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA. NEL TEMPO OCCORRENTE ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO, LA STAZIONE APPALTANTE TIENE CONTO DI TALE FATTO AI FINI DELLA PROPRIA VALUTAZIONE CIRCA LA SUFFICIENZA DEL PRESUPPOSTO PER ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA L'OPERATORE ECONOMICO CHE L'ABBA COMMESSO.

NON VERRANNO CONSIDERATI QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE I REATI DEPENALIZZATI OVVERO QUELLI PER I QUALI È INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE OPPURE I REATI DICHIARATI ESTINTI DOPO LA CONDANNA OPPURE IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA MEDESIMA.].

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 c.p. (*Associazione per delinquere*), 416-bis c.p. (*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), dall'art. 291-quater del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*). e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317 c.p. (Concussione), 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 c.p. (Pene per il corruttore si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità), 322 c.p. (Istigazione alla corruzione), 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis c.p. (Militato o edito), 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti), 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 c.p. (Astensione dagli incanti), 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture del codice penale) nonché all'art. 2635 del c.c. (Corruzione tra privati); b-bis). false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c. frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e. delitti di cui agli artt. 648-bis c.p. (Riciclaggio), 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22.6.2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.3.2014, n. 24;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

3. l'insussistenza delle seguenti ipotesi di esclusione:

[. IL PRESENTE PUNTO 3 NON SI APPLICA QUANDO L'OPERATORE ECONOMICO HA OTTEMPERATO AI SUOI OBBLIGHI PAGANDO O IMPEGNANDOSI IN MODO VINCOLANTE A PAGARE LE IMPOSTE O I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI, COMPRESI EVENTUALI INTERESSI O MULTE, , PURCHÉ, IL PAGAMENTO O L'IMPEGNO SIANO STATI FORMALIZZATI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.]

- a. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. [ATTENZIONE: COSTITUISCONO GRAVI VIOLAZIONI QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE SUPERIORE ALL'IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 48-BIS, COMMI 1 E 2-BIS DEL D.P.R. 29.9.1973, N. 602 (SOPRA AI 5.000 €). COSTITUISCONO VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CONTENUTE IN SENTENZE O ATTI AMMINISTRATIVI NON PIÙ SOGGETTI AD IMPUGNAZIONE].
- b. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. [ATTENZIONE: COSTITUISCONO GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE QUELLE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC), DI CUI AL DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30.1.2015, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 125 DEL 1° GIUGNO 2015 OVVERO DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI DI RIFERIMENTO NON ADERENTI AL SISTEMA DELLO SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE]



da flaggare in alternativa alle precedenti lettere a. e b. del presente punto 3).

l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

4. l'insussistenza delle seguenti ipotesi di esclusione:

- a. gravi infrazioni debitamente accertate con qualsiasi mezzo alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
- b. l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c. si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis. ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter. ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

- c-quater. l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d. situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'impresa nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;
 - e. sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
 - f. documentazione o dichiarazioni non veritiere nell'ambito della presente procedura di gara e degli affidamenti di subappalti;
 - g. iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
 - h. iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - i. violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55. [attenzione: il motivo di esclusione opera per la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque operante se la violazione non è stata rimossa];
 - j. di non essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68;
 - k. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689. [attenzione: la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio];
 - l. l'impresa si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Note¹:

Luogo e data 13 Agosto 2020



Il dichiarante
(firmata digitalmente)

¹ Da compilare qualora l'operatore economico abbia delle segnalazioni da sottoporre all'attenzione della Stazione appaltante.